

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 28.08.2025, la ricorrente, debitore principale di un rapporto di finanziamento stipulato con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione nelle banche dati Experian e CRIF (EURISC), della quale chiede la cancellazione. Sostiene di aver pagato tardivamente alcune rate inerenti al contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario il 15.05.20, e di essere in regola dal marzo 2025. Sostiene anche di non aver ricevuto dall'intermediario alcun preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia e che non sussiste, pertanto, alcuna circostanza che possa legittimare la presenza del suo nominativo in tali sistemi

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Riferisce che nel mese di maggio 2020 è stato sottoscritto con la ricorrente un contratto di finanziamento, da rimborsare in 72 rate mensili. La ricorrente si è coobbligata al pagamento. Tale finanziamento è stato estinto anticipatamente a marzo 2025. Nel corso del rapporto, gli intestatari del rapporto si sono resi responsabili di ritardi nel rimborso dei ratei, così come ammesso dalla stessa ricorrente nel ricorso. Le conseguenti segnalazioni sono state effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Codice di deontologia e di buona condotta". La banca, in occasione dei ritardi nei pagamenti ha infatti provveduto ad inviare numerosi solleciti di pagamento, tutti corredati di preavviso di segnalazione. Tali preavvisi sono stati trasmessi

all'indirizzo comunicato alla banca in sede di apertura del rapporto e tuttora attuale come si ricava dal modulo del ricorso e dal documento d'identità depositato. Lo strumento utilizzato è stato il servizio di recapito "Posta Time" e tutti i preavvisi contestati sono stati regolarmente consegnati. Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione delle legittimità di segnalazioni effettuate nelle banche dati CRIF (EURISC) ed Experian.

L'esistenza delle segnalazioni è pacifica. Dalle evidenze in atti, risulta che si tratta di segnalazioni di tipo negativo e, in particolare, di ritardo relativo a 3 o più rate (o mensilità).

Dalla visura nella banca dati CRIF, aggiornata al mese di marzo 2025, con una profondità di 24 mesi, risulta che:

- la prima segnalazione risale al mese di aprile 2023 e riguarda il mancato pagamento di 2 rate;
- le segnalazioni sono proseguite ininterrottamente fino a febbraio 2025;
- il numero massimo di rate non pagate è di 4;
- i pagamenti sono tornati regolari a marzo 2025 con l'estinzione anticipata.

Dalla visura nella banca dati Experian, aggiornata al mese di aprile 2025, con una profondità di 36 mesi, risulta che:

- la prima segnalazione risale al mese di aprile 2022 e riguarda il mancato pagamento di 1 rata;
- le segnalazioni sono proseguite ininterrottamente fino a febbraio 2025;
- il numero massimo di rate non pagate è di 4;
- i pagamenti sono tornati regolari a marzo 2025 con l'estinzione anticipata.

Parte ricorrente lamenta di non avere ricevuto il preavviso di segnalazione, che, trattandosi di persona fisica (consumatore o professionista che sia), è condizione di legittimità della segnalazione (si veda Collegio di coordinamento, dec. n. 4632/2023).

Il preavviso è in atti e che, per l'assolvimento all'onere in esame, l'intermediario afferma di aver utilizzato il servizio di spedizione "*Posta Time Ora*" per l'invio di 5 lettere di sollecito contenenti il preavviso nelle seguenti date:

- 07.04.2021
- 06.09.2021
- 27.09.2021
- 25.04.2022
- 26.12.2022

A dimostrazione dell'avvenuta consegna, l'intermediario deposita la tracciatura informatica relativa alle spedizioni da cui si evince la regolare ricezione di tutti i preavvisi contestati.

I Collegi sono concordi nel ritenere che il sistema di spedizione Posta Time sia idoneo a provare la consegna del preavviso, laddove vi sia corrispondenza tra il codice identificativo nella tracciatura e quello riportato sulla comunicazione (si veda Collegio di coordinamento, dec. n. 4632/2023).

In mancanza di indicazione del *bar code* sulla missiva, i Collegi applicano i principi di diritto relativi alla ricezione di spedizione tramite servizio Formula Certa di Nexive anche al servizio Posta Time, ritenendo, quindi, provata la ricezione in presenza di alcune circostanze di fatto quali, ad esempio, la sussistenza in via congiunta di almeno due dei seguenti elementi: la coincidenza della data indicata

nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (cfr. Collegio di Milano, dec. n. 6496/2024).

Nel caso di specie, sebbene manchi l'indicazione del *bar code* sulla lettera:

- vi è corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso;
 - si rileva la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso;
 - l'indirizzo indicato nella missiva coincide con quello indicato nel contratto (ed anche nel modulo di ricorso e nella carta di identità); il ricorrente non contesta tale indirizzo, né produce evidenza di aver trasmesso alla banca una qualche richiesta di sua variazione;
 - tutte le spedizioni sono sempre andate a buon fine;
 - la prima segnalazione in Experian è di aprile 2022 e risulta essere stata preceduta dal preavviso di aprile 2021 e settembre 2021 (non si prende in considerazione il preavviso di aprile 2022, in quanto sarebbe coevo alla segnalazione);
 - la prima segnalazione in CRIF è di aprile 2023 e risulta essere stata preceduta da tutti i preavvisi prodotti dall'intermediario ovvero aprile 2021, settembre 2021, aprile 2022 e dicembre 2022.
- Pertanto, in conformità di quanto sopra, le segnalazioni devono considerarsi tutte legittimamente effettuate, in quanto precedute dal prescritto preavviso.

PER QUESTI MOTIVI.

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE